

Sentenza: n. 352 del 24 ottobre 2008

Materia: sospensione e decadenza dalla carica di Presidente della Regione

Limiti violati: artt. 8, 9, e 10 dello Statuto della Regione Sicilia

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Ricorrente: Regione Sicilia

Oggetto: d.p.c.m. 29 gennaio 2008

Esito: questione non fondata

Estensore nota: Carla Paradiso

La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008 con il quale a decorrere dal 18 gennaio 2008, è stata accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale).

Secondo la ricorrente il decreto impugnato violerebbe gli articoli 8, 9, e 10 dello Statuto della Regione Sicilia, come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano). La riforma costituzionale del 2001, che ha diversamente disciplinato l'elezione del Presidente della Regione, avrebbe, secondo la Regione ricorrente, determinato la sopravvenuta inapplicabilità dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge n. 55 del 1990, nella parte in cui prevede la sospensione del presidente della Regione dalla propria carica.

La Regione sostiene che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008 avrebbe invaso un ambito coperto da norme di rango costituzionale e *“avrebbe menomato la sfera di competenza riservata alla regione dallo statuto in materia di status del Presidente”*. Analoga menomazione si verifica laddove il provvedimento dispone la sospensione dell'interessato dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Come ultima considerazione la ricorrente sostiene che l'atto impugnato sarebbe nullo per mancanza di oggetto, essendo intervenuto quando ormai l'interessato si era già dimesso dalla carica.

La Corte ha ritenuto il ricorso non fondato, pur tenendo conto che la modifica costituzionale del 2001 nel prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente ha introdotto una forma di governo caratterizzata dall'attribuzione a tale organo «di forti e tipici poteri per la gestione unitaria

dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione» (art. 9 dello statuto siciliano), allo scopo di «eliminare in tal modo la instabilità nella gestione politica delle Regioni e quindi di rafforzare il peso delle istituzioni regionali» (sentenza n. 2 del 2004).

La Corte afferma che le misure previste dall'articolo 15, comma 4bis, della legge 55 del 1990 -*“incandidabilità ad una serie di cariche elettive, decadenza di diritto dalle medesime a seguito di sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, nonché sospensione automatica in caso di condanna non definitiva per gli stessi - sono dirette «ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività» (sentenza n. 288 del 1993). Con questa disciplina, il legislatore «ha inteso essenzialmente contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale e, in generale, perseguire l'esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possono ritenersi degni della fiducia popolare» (sentenza n. 407 del 1992; dello stesso tenore le sentenze n. 141 del 1996; n. 184 e n. 118 del 1994; n. 218 del 1993).”*

Anche facendo specifico riferimento alla misura della sospensione obbligatoria dalla carica prevista dal comma 4-bis dell'art. 15, la Consulta ha ritenuto che il bilanciamento dei valori coinvolti effettuato dal legislatore «non si appalesa irragionevole, essendo esso fondato essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell'immagine degli apparati pubblici che può derivare dalla permanenza in carica del consigliere eletto che abbia riportato una condanna, anche se non definitiva, per i delitti indicati e sulla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo» (sentenza n. 25 del 2002; si veda pure la sentenza n. 288 del 1993).

Se, dunque, questa è la finalità della disposizione su cui si fonda il provvedimento censurato dalla ricorrente, la Corte non ritiene ravvisabile alcun rapporto di incompatibilità tra l'art. 15 della legge n. 55 del 1990 e la nuova forma di governo introdotta nella Regione Sicilia.

Neppure fondata è la censura con cui la ricorrente denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di oggetto. Sostiene la regione che tale vizio discenderebbe dalla circostanza che l'interessato si sarebbe dimesso irrevocabilmente dall'ufficio di Presidente della regione prima che intervenisse il decreto del Presidente del Consiglio. In realtà, la sospensione contemplata dall'art. 15, comma 4-bis, opera obbligatoriamente (sentenza n. 25 del 2002) e di diritto, così che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4-ter dello stesso art. 15, assolve ad una funzione di mero accertamento, e non costitutiva dell'effetto sospensivo («accerta la sospensione» dispone, appunto, la norma da ultimo citata).

La sospensione di cui all'art. 15, prodromica rispetto all'eventuale decadenza nel caso in cui sopravvenga una condanna definitiva (comma 4-quinquies), determina l'impossibilità per il sospeso di essere computato per la

verifica del numero legale o per la «determinazione di qualsivoglia *quorum*» (comma 4-*bis*). Essa, dunque, produce l'effetto dell'immediato allontanamento dalla carica, con conseguente impossibilità di compiere qualunque atto.

La Corte conclude che alla luce delle considerazioni sopra descritte deve riconoscersi la spettanza allo Stato della competenza ad adottare il decreto impugnato.